

## S. 303 / Nr. 53 Doppelbesteuerung (i)

BGE 64 I 303

53. Sentenza 14 ottobre 1938 nella causa Schmid contro Cantone Ticino.

Seite: 303

Regeste:

Soggiace all'art. 46 cp. 2 CF la cosiddetta «tassa di soggiorno cantonale» istituita coi decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino?

A. - Con decreto legislativo 15 gennaio 1935 il Gran Consiglio del Canton Ticino istituiva una tassa di soggiorno cantonale. Secondo l'art. 1, essa è destinata a promuovere l'industria turistica del Cantone. In virtù dell'art. 2 sono tenuti al pagamento di questa tassa tutti gli ospiti di alberghi, pensioni, cliniche private, appartamenti o camere ammobigliate. La tassa sarà portata in conto dall'albergatore o datore di alloggio all'ospite, e le somme incassate per questo titolo saranno versate mensilmente all'ente turistico locale (art. 3). La tassa è di centesimi 25 per pernottamento; è ridotta a centesimi 10 nelle località di poca importanza turistica (art. 5). I proventi della tassa di soggiorno dovranno essere destinati esclusivamente ad opere concernenti lo sviluppo turistico della località (art. 6). Le «Pro loco» verseranno il 20% delle tasse di soggiorno all'Associazione cantonale per il turismo, che, ai sensi dei propri statuti, utilizzerà detti importi per il promovimento del turismo nel Cantone in generale (art. 7).

Seite: 304

Un decreto legislativo 30 giugno 1936 aumentava a centesimi 15 la tassa per pernottamento in località di poca importanza turistica.

B. - Edgar Schmid pernottò, dal 20 al 21 agosto 1938, nell'Albergo Monte Prosa sul San Gottardo. Gli furono conteggiati 15 centesimi a titolo di tassa ufficiale di soggiorno, ch'egli pagò protestando.

In data 22 agosto si aggravava per doppia imposta al Dipartimento delle finanze del Canton Ticino, il quale, il 27 agosto, rispondeva che la tassa in questione era legale, poichè regolarmente prevista dall'art. 5 dei suddetti decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936.

C. - Schmid ha inoltrato tempestivamente al Tribunale federale ricorso di diritto pubblico, chiedendo che gli art. 1-5 del decreto legislativo 15 gennaio 1935 concernente l'istituzione di una tassa di soggiorno cantonale, come pure il decreto legislativo 30 giugno 1936 modificante l'art. 5 suddetto, siano annullati siccome contrari all'art. 46 cp. 2 CF, e che il Cantone Ticino sia pertanto condannato a restituire la tassa di soggiorno di centesimi 15 riscossa a torto il 21 agosto 1938, oltre fr. 1,20 per spese postali. Il ricorrente fa valere in sostanza quanto segue: Come risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la contribuzione impugnata è un'imposta, alla quale torna quindi applicabile il divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. E' un'imposta che colpisce la totalità della sostanza e del reddito. E' bensì vero che il ricorrente è imposto a Zurigo perchè ivi ha il suo domicilio, mentre l'imposta percepita in virtù del decreto impugnato tien conto di un soggiorno provvisorio nel Canton Ticino. Ma le due imposte sono economicamente identiche nel senso che ambedue debbono essere pagate col reddito, e ciò basta per dar luogo ad una doppia imposta (RO 49 I 533). Il principio della sovranità fiscale esclusiva del cantone, ove il contribuente è domiciliato, vale anche quando, come nel fattispecie, l'imposta è impiegata a scopi determinati (RO 63 I 156). Se l'imposta in questione è dichiarata ammissibile, anche altri cantoni

Seite: 305

cercheranno di porre rimedio. alle loro difficoltà finanziarie istituendo un'imposta di soggiorno probabilmente più elevata.

Considerando in diritto:

1.- L'importo di centesimi 15 messo a carico del ricorrente per il suo pernottamento nell'Albergo Monte Prosa è una prestazione che in tedesco si suole designare col nome di «Kurtaxe». Essa è riscossa a favore delle «Pro loco», il cui compito è quello di promuovere lo sviluppo turistico, ed è quindi adoperata in particolare per opere destinate a rendere gradevole il soggiorno ai turisti. Le «Pro loco» sono raggruppate nell'Associazione cantonale per il turismo ed hanno un carattere semiofficiale.

2.- Col ricorrente devesi ammettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RO 47 I 299; 63 I 152 e seg.), ci si trova in presenza non di una tassa nè di un cosiddetto contributo (Vorzugslast), ma di un'imposta.

Ciò ammesso, non ne segue però che una tale imposta sia impugnabile in virtù dell'art. 46 cp. 2 CF. Il divieto sancito da questo articolo non si applica a tutte le imposte. Esso abbraccia le imposte

generali. sulla sostanza, sul reddito, sul guadagno proveniente dal lavoro, come pure le imposte personali e le imposte di successione, e si estende anche a quelle contribuzioni che sostituiscono queste imposte o le completano (RO 50 I 191 /192; 25 I 197; 26 I 277; 46 I 415; 63 I 156 e seg.). Invece, per quanto riguarda le imposte speciali, devesi ogni volta indagare se esista il bisogno di sottoporle al divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. Così la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto contrario all'equità che, pel medesimo veicolo e pel medesimo tempo, si riscotesse in più cantoni l'imposta sulle automobili (RO 44 I 11 e seg.).

3.- Nel caso concreto ci si trova in presenza di una tipica imposta speciale riscossa ad uno scopo determinato che è nell'interesse del contribuente. L'importo è tenue. Essa si basa sul provvisorio soggiorno di un turista in un

Seite: 306

albergo, ed in particolare sul suo pernottamento, adunque su una situazione di fatto che non può verificarsi contemporaneamente in più di un cantone. Non si vede pertanto la necessità di stabilire una limitazione intercantonale. Del resto, questa Corte, statuendo il 10 novembre 1933, sul ricorso Arnet c. Spiez, ha pronunciato che l'art. 46 cp. 2 CF non è applicabile a contribuzioni della natura della «Kurtaxe». Non vi è motivo di scostarsi in concreto da questa giurisprudenza.

4.- Quanto sopra si riferisce all'imposta come fu applicata nei confronti del ricorrente quale ospite di un albergo. Debbono invece essere riservati i casi in cui l'imposta messa a carico di ospiti di alberghi, di pensioni od appartamenti ammobiliati assumesse, secondo le circostanze e specialmente avuto riguardo all'importo, il carattere di un'imposta di soggiorno, che è surrogato dell'imposta ordinaria, alla quale possono essere soggetti soltanto i domiciliati (RO 46 I 413 /414).

5.- Nel suo ricorso di diritto pubblico Schmid invoca unicamente una violazione dell'art. 46 cp. 2 CF.

Il quesito di sapere se l'imposta in parola, pel fatto che certe categorie di persone ne sono esonerate (v. art. 1 del Regolamento di esecuzione 8 settembre 1936 e del Decreto esecutivo 23 settembre 1936 circa la tassa di soggiorno), sia in urto con l'art. 4 CF, può quindi restare indeciso.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto